

ALLEGATO B

Disegno di legge regionale “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 43 (Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali)”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

Il presente disegno di legge interviene sulla Legge Regionale n. 43/1996 con l'obiettivo di aggiornare e armonizzare la disciplina regionale in materia di gestione delle acque minerali e di sorgente. La normativa vigente, pur regolando in modo generale la materia, presenta alcune lacune operative, in particolare riguardo:

- al calcolo dei versamenti dovuti dai concessionari;
- alla trasparenza nella rendicontazione delle quantità di acqua emunta e imbottigliata;
- alla coerenza con disposizioni normative successive, come la L.R. 22/2020.

Le modifiche proposte mirano a colmare tali carenze, introducendo obblighi chiari e proporzionati, in linea con gli obiettivi di tutela delle risorse naturali, trasparenza amministrativa e corretto funzionamento del mercato dei servizi.

Il disegno di legge prevede:

- la modifica dell'art. 42, comma 7, lettera b) e del comma 7-bis;
- l'introduzione dei commi 7-sexies e 7-septies.

Il principio ispiratore delle modifiche introdotte con il Disegno di legge in esame è quello di rivedere la logica con cui viene determinata la contribuzione per delle risorse idriche disperse, al fine di promuovere una gestione più efficiente e sostenibile della risorsa acqua minerale, quale bene pubblico di rilevanza strategica per il territorio regionale.

In tale prospettiva, il sistema di contribuzione economica da parte dei concessionari è stato ripensato in modo da incentivare comportamenti virtuosi, legati al contenimento delle perdite e all'ottimizzazione del ciclo produttivo, nonché da garantire alla Regione una base contributiva certa, trasparente e coerente con i principi di proporzionalità e parità di trattamento.

Considerato che non è tecnicamente determinabile con precisione il volume di acqua emunta ma non imbottigliata, il criterio di calcolo dei versamenti è stato ancorato all'unico parametro oggettivo e verificabile, costituito dal quantitativo di acqua imbottigliata. Tale scelta consente di superare le criticità applicative della previgente disciplina e di assicurare maggiore certezza e uniformità nella rendicontazione dei quantitativi gestiti dai concessionari.

Poiché una parte significativa delle dispersioni idriche è imputabile alle attività di trattamento e di imbottigliamento a fini industriali, e si stima una dispersione nel ciclo produttivo che oscilla dal 10% al 30%, si è stimato come media convenzionale che la quota di acqua emunta non imbottigliata, ivi compresa quella utilizzata quella per il risciacquo delle bottiglie, sia pari al 20% del volume totale imbottigliato.

Su tale volume figurativo viene applicata una aliquota fissa di euro 0,30 per metro cubo, determinata tenendo conto del costo previsto per l'acqua destinata all'uso industriale, così da individuare un valore proporzionale, certo e facilmente verificabile.

Tale meccanismo, fondato su criteri di trasparenza, oggettività e proporzionalità, garantisce un rapporto diretto tra l'incremento dei volumi imbottigliati e l'aumento dell'importo complessivamente dovuto, assicurando al contempo una contribuzione stabile e prevedibile per il bilancio regionale.

La nuova impostazione, oltre a rafforzare la sostenibilità economico-ambientale del sistema delle concessioni, persegue la finalità pubblica di una più razionale tutela e valorizzazione delle risorse idriche regionali, in coerenza con i principi costituzionali di buon andamento, trasparenza e tutela dell'ambiente. Il nuovo comma 7-sexies introduce l'obbligo di comunicazione trimestrale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, all'Ufficio regionale competente e all'Ufficio Ragioneria generale e fiscalità regionale. La comunicazione dovrà contenere:

- i dati relativi alla quantità di acqua imbottigliata, emunta e lasciata a scarico;
- il comune di ubicazione della sorgente o del pozzo;
- il codice identificativo della concessione.

Queste misure consentono alla Regione di esercitare un controllo puntuale sull'uso delle risorse idriche e sull'applicazione corretta dei versamenti, favorendo la trasparenza amministrativa.

Il comma 7-septies dispone l'abrogazione della L.R. 22/2020, al fine di eliminare eventuali conflitti normativi con le nuove disposizioni. Tale abrogazione è motivata dal superamento della sospensione temporanea dell'applicazione dell'art. 6 della L.R. 10/2020 e dalla previsione, nel nuovo comma 7-sexies, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei quantitativi idrici, incompatibile con quanto previsto dalla normativa abrogata.

L'adozione delle modifiche proposte consente alla Regione di monitorare efficacemente l'uso delle risorse idriche e di prevenire comportamenti inefficienti o non conformi. In assenza di tali interventi, la normativa vigente non garantirebbe né la corretta quantificazione dei versamenti né la raccolta sistematica dei dati necessari per un controllo efficace.

Le modifiche risultano pienamente compatibili con i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. La Regione esercita funzioni proprie di interesse generale, senza incidere sulle competenze comunali. Le misure introdotte sono proporzionate agli obiettivi perseguiti e differenziate in base all'uso delle risorse e alle caratteristiche del territorio.

Dal punto di vista del quadro normativo nazionale, europeo e internazionale, le modifiche rispettano le disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato e di accesso ai servizi, in particolare la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Non introducono benefici selettivi né restrizioni ingiustificate, risultando coerenti con le norme nazionali e comunitarie in materia di tutela ambientale e gestione sostenibile delle risorse idriche, nonché con gli standard internazionali sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Le modifiche sono altresì coerenti con lo Statuto regionale e con le linee programmatiche del governo, in quanto rafforzano gli strumenti di gestione trasparente delle risorse naturali, incrementano le entrate regionali e promuovono uno sviluppo sostenibile del territorio. Non risultano progetti di legge analoghi in corso presso il Parlamento o il Consiglio regionale, né sono pendenti giudizi di costituzionalità o amministrativi, né sono in corso procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

Dal punto di vista tecnico-legislativo, il testo è redatto in modo chiaro e coerente, con numerazione progressiva dei commi e definizioni precise dei termini utilizzati, rendendo la legge applicabile e controllabile. L'introduzione di obblighi aggiuntivi è giustificata dalla necessità di garantire la trasparenza e la corretta gestione delle risorse idriche. L'uso della dichiarazione sostitutiva e la standardizzazione dei dati rappresentano strumenti efficaci di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, in linea con i principi di Better Regulation.

Conclusione

Il disegno di legge proposto è necessario, giustificato e coerente con le finalità di interesse generale. Esso armonizza la normativa regionale con i principi costituzionali e comunitari, garantendo trasparenza, efficienza e tutela delle risorse naturali, e fornendo strumenti chiari e applicabili per il controllo e la gestione delle concessioni di acque minerali e di sorgente.

Avv. Fabio Pastore

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott. Antonio Altomonte